

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 13 marzo 2015, n. U00108

Modifica al Decreto del Commissario ad Acta U0008 del 10.2.1011 concernente "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e, in particolare, all'Allegato "C", paragrafo 2.2.3. sui requisiti organizzativi dell'Unità operativa di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56).

OGGETTO: Modifica al Decreto del Commissario ad Acta U0008 del 10.2.1011 concernente "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e, in particolare, all'Allegato "C", paragrafo 2.2.3. sui requisiti organizzativi dell'Unità operativa di recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 , con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002, e successive integrazioni e modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 3111200-/"
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto "Presa d'allo dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 3111200-/, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro ":
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010- 2012";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 concernente "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";

VISTO l'accordo del 10.2.2011, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 28.8.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con il quale è stato approvato il "Piano d'indirizzo per la riabilitazione";

RITENUTO, al fine di recepire parte dei contenuti del predetto piano, di dover modificare

l'allegato "C" del predetto DCA n. 8/2011 e, in particolare, al paragrafo 2.2.3. "Requisiti Organizzativi" dell'Unità operativa di recupero e rieducazione funzionale (cod. 56), di sostituire il periodo:

"L'attività riabilitativa, di almeno 3 ore giornaliere per ciascun degente, è assicurato dai tecnici della riabilitazione che intervengono sulle disabilità ed è ripartita in relazione alle necessità individuate nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI); tale attività potrà prevedere, se in accordo con il PRI, attività di nursing infermieristico finalizzate alle ADL (Attività della vita quotidiana), attività da svolgere in gruppo, attività di valutazione, attività che prevedono l'utilizzo di terapie fisiche. Per quanto riguarda le attività di riabilitazione nelle ADL erogate dagli infermieri, queste devono essere documentate e comunque eseguite da personale che ha avuto adeguata formazione specifica."

con il periodo:

"L'intervento riabilitativo deve essere inteso di almeno tre ore giornaliere ed è erogato da parte del medico specialista in riabilitazione, dai professionisti sanitari della riabilitazione e dal personale infermieristico. L'assistente sociale e lo psicologo possono contribuire per il tempo necessario al raggiungimento dell'orario giornaliero richiesto per l'intervento riabilitativo che è ripartito in relazione alle necessità individuate nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). L'attività di nursing infermieristico è finalizzata alle Attività della vita quotidiana (ADL) ed è erogata da personale specificamente formato. Le attività relative al Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) devono essere adeguatamente documentate e costituiscono parte integrante della cartella clinica del paziente."

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

Di modificare l'allegato "C" del predetto DCA n. 8/2011 e, in particolare, al paragrafo 2.2.3. "Requisiti Organizzativi" dell'Unità operativa di recupero e rieducazione funzionale (cod. 56), di sostituire il periodo:

"L'attività riabilitativa, di almeno 3 ore giornaliere per ciascun degente, è assicurato dai tecnici della riabilitazione che intervengono sulle disabilità ed è ripartita in relazione alle necessità individuate nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI); tale attività potrà prevedere, se in accordo con il PRI, attività di nursing infermieristico finalizzate alle ADL (Attività della vita quotidiana), attività da svolgere in gruppo, attività di valutazione, attività che prevedono l'utilizzo di terapie fisiche. Per quanto riguarda le attività di riabilitazione nelle ADL erogate dagli infermieri, queste devono essere documentate e comunque eseguite da personale che ha avuto adeguata formazione specifica."

con il periodo:

"L'intervento riabilitativo deve essere inteso di almeno tre ore giornaliere ed è erogato da parte del medico specialista in riabilitazione, dai professionisti sanitari della riabilitazione e dal personale infermieristico. L'assistente sociale e lo psicologo possono contribuire per il tempo necessario al raggiungimento dell'orario giornaliero richiesto per l'intervento riabilitativo che è ripartito in relazione alle necessità individuate nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). L'attività di nursing infermieristico è finalizzata alle Attività della vita quotidiana (ADL) ed è erogata da personale specificamente formato. Le attività relative al Progetto Riabilitativo

Individuale (PRI) devono essere adeguatamente documentate e costituiscono parte integrante della cartella clinica del paziente.”

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti